

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- Regolamento (CE) n. 1497/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1498/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito 4
- ★ Regolamento (CE) n. 1499/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania 5
- ★ Regolamento (CE) n. 1500/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Finlandia 6
- ★ Regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali 7
- ★ Regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione per la campagna 1995/96 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali 13
- ★ Regolamento (CE) n. 1503/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, relativo all'esenzione per taluni Stati membri dell'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di taluni ortofrutticoli 19
- ★ Regolamento (CE) n. 1504/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che modifica i regolamenti (CE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 per quanto concerne l'adeguamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle uova e del pollame provenienti dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica d'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round 20

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 1505/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round	21
★ Regolamento (CE) n. 1506/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che determina, per la campagna 1995, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del secondo acconto del premio	22
★ Regolamento (CE) n. 1507/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante deroga, nel settore delle carni bovine, al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e al regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli	24
Regolamento (CE) n. 1508/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1151/95 nel settore delle carni bovine	26
Regolamento (CE) n. 1509/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	27
Regolamento (CE) n. 1510/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	28
Regolamento (CE) n. 1511/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	30
Regolamento (CE) n. 1512/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	32
Regolamento (CE) n. 1513/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	43
★ Regolamento (CE) n. 1514/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 437/95 recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame	45
★ Regolamento (CE) n. 1515/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round	46
★ Regolamento (CE) n. 1516/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione rispettivamente nel settore dei cereali e del riso	49



* **Regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso** 51

* **Regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso** 55

Regolamento (CE) n. 1519/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 60

Regolamento (CE) n. 1520/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 62

Regolamento (CE) n. 1521/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 65

Regolamento (CE) n. 1522/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso 68

Regolamento (CE) n. 1523/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 29 giugno 1995 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine 69

Regolamento (CE) n. 1524/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 70

Regolamento (CE) n. 1525/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 72

Regolamento (CE) n. 1526/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 75

Rettifiche

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 3282/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che proroga, nel 1995, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 348 del 31. 12. 1994)** 77

Rettifica del regolamento (CE) n. 1412/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (GU n. L 140 del 23. 6. 1995) 77

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1497/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commis-

sione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti del 26 e 27 giugno 1995 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	59,00 (2)
1509 10 90	59,00 (2)
1509 90 00	70,00 (3)
1510 00 10	72,00 (2)
1510 00 90	116,00 (4)

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

a) per il Libano: di 0,7245 ECU/100 kg,

b) per la Turchia: di 13,8645 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,

c) per l'Algeria, Tunisia e il Marocco: di 15,3245 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,661 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,731 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 8,754 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,004 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	12,98
0711 20 90	12,98
1522 00 31	29,50
1522 00 39	47,20
2306 90 19	5,76

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1498/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1995
relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti
bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 748/95 del Consiglio, del 31 marzo 1995, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen ⁽²⁾, prevede dei contingenti di eglefino per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il

contingente assegnato per il 1995; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 23 maggio 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1995.

La pesca dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 23 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 dell'1. 4. 1995, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1499/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1995
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi
battenti bandiera della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3370/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lettonia⁽²⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1995; che la Germania ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 2 giugno 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1995.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 2 giugno 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 90.

REGOLAMENTO (CE) N. 1500/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1995****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Finlandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3362/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1995 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 746/95⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1995; che la Finlandia ha proibito la pesca di questa popolazione a

partire dal 2 giugno 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Finlandia per il 1995.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 2 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 dell'1. 4. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1501/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, le restituzioni all'esportazione, gli importi correttivi e le tasse all'esportazione in quanto misura speciale in caso di turbative del mercato devono essere fissati secondo determinati criteri in modo da coprire la differenza tra i corsi o i prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che, vista la diversità dei prezzi ai quali i cereali vengono offerti sul mercato mondiale dai vari paesi esportatori, è opportuno tener conto in particolare delle diverse spese d'oltro interno e fissare la restituzione tenendo conto della differenza tra i prezzi rappresentativi nella Comunità e i corsi o i prezzi più favorevoli sul mercato mondiale;

considerando che, per rendere possibili le esportazioni di farine, di semole e semolini e di malto, gli elementi da prendere in considerazione per la fissazione della restituzione sono, da un lato, i prezzi dei cereali di base e i loro quantitativi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti considerati, nonché il valore dei sottoprodotti, e, dall'altro, le possibilità e le condizioni di vendita degli stessi prodotti sul mercato mondiale;

considerando che, ai fini dell'applicazione degli importi correttivi di cui all'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, è necessario che questi ultimi siano differenziati secondo la destinazione dei prodotti esportati;

considerando che, ai fini di un'efficiente gestione dei fondi comunitari e tenuto conto delle possibilità di esportazione dei prodotti, occorre prevedere che la restituzione e le tasse all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo

1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 possono essere fissati mediante gara, indetta per un quantitativo determinato;

considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati nella Comunità, le gare devono rispondere a principi uniformi; che, a tal fine, la pubblicazione della decisione di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve essere accompagnata da un bando di gara;

considerando che è indispensabile che le offerte contengano i dati necessari per la loro valutazione e siano accompagnate da determinati impegni formali;

considerando che è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione o una tassa minima all'esportazione; che tale metodo permette l'aggiudicazione integrale dei quantitativi oggetto di detta fissazione;

considerando che possono presentarsi situazioni di mercato nelle quali gli aspetti economici delle esportazioni previste inducono, anziché a fissare una restituzione all'esportazione o una tassa all'esportazione, a non dar seguito alla gara;

considerando che una cauzione di gara deve garantire che le relative quantità vengano esportate sulla base del titolo rilasciato nell'ambito della gara; che tale obbligo può essere adempiuto soltanto se l'offerta presentata è confermata; che, in caso di revoca dell'offerta la cauzione viene incamerata;

considerando che occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei risultati di gara ai concorrenti e per il rilascio del titolo necessario per l'esportazione dei quantitativi aggiudicati;

considerando che per la fissazione della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92, e onde evitare l'impiego di mezzi di controllo per rilevare lievi variazioni dei quantitativi di materie prime utilizzate non incidenti in misura rilevante sulla qualità del prodotto, è opportuno adottare un metodo forfettario di valutazione; che, tra i procedimenti tecnici atti a stimare la quantità di cereali di base utilizzati, il più efficace è risultato l'analisi del tenore di ceneri nei prodotti trasformati; che detta analisi dovrebbe essere effettuata secondo un unico metodo in tutta la Comunità;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

considerando che la concessione di una restituzione all'esportazione per i cereali importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non sembra giustificata; che la concessione della restituzione è quindi limitata ai prodotti comunitari;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95⁽²⁾, in caso di differenziazione del tasso della restituzione secondo la destinazione, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto è stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione; che, nel settore dei cereali, il solo tasso di restituzione ad un livello inferiore a quello applicabile alle esportazioni verso tutti i paesi terzi è quello fissato per la destinazione Svizzera e Liechtenstein; che, per non turbare la maggior parte delle esportazioni comunitarie esigendo una prova dell'arrivo a destinazione, è opportuno garantire con altri mezzi che i prodotti destinatari di una restituzione al tasso previsto per tutti i paesi terzi non vengano esportati verso i paesi in oggetto; che, a tale scopo, giova rinunciare alla presentazione di una prova dell'arrivo dei prodotti a destinazione in tutti i casi di esportazione per via marittima; che, come garanzia, può essere considerato sufficiente un certificato, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, attestante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo raggiungono il livello dei prezzi comunitari e se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi, con conseguenti turbative o rischio di turbative sul mercato della Comunità, possono essere adottate le misure del caso; che, a questo scopo, è necessario garantire un'offerta sufficiente di cereali; che è pertanto opportuno procedere alla riscossione di tasse all'esportazione e alla sospensione totale o parziale del rilascio di titoli d'esportazione;

considerando che la situazione prospettata all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 può verificarsi in tempi relativamente brevi e che la Commissione deve quindi disporre della facoltà di sospendere in qualsiasi momento il rilascio dei titoli d'esportazione;

considerando che il presente regolamento riproduce, adeguandole all'attuale situazione di mercato, le norme del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94⁽⁴⁾; che è pertanto necessario abrogare il suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, le restituzioni all'esportazione, le tasse all'esportazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, nonché gli importi correttivi di cui all'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità ed il loro andamento, nonché i corsi registrati sui mercati dei paesi terzi;
- b) le spese di commercializzazione e di trasporto più vantaggiose, dai mercati rappresentativi della Comunità ai porti o altri luoghi di esportazione, nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale;
- c) per i prodotti trasformati, il quantitativo di cereali necessari per la loro fabbricazione;
- d) le possibilità e le condizioni di vendita dei prodotti sul mercato mondiale;
- e) l'interesse di evitare turbative sul mercato della Comunità;
- f) l'aspetto economico delle esportazioni previste;
- g) le restrizioni quantitative e di bilancio derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, primo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applicano a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d) del medesimo nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato B del medesimo.

Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applicano a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del medesimo.

Articolo 3

Gli importi correttivi possono essere differenziati secondo la destinazione.

Articolo 4

1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le tasse all'esportazione previste dall'articolo 15 del presente regolamento possono essere fissate mediante gara.

Le modalità della gara devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

La gara concerne l'importo della restituzione all'esportazione o della tassa all'esportazione.

2. La decisione di indire una gara è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

3. L'indizione della gara è accompagnata dalla pubblicazione di un bando di gara redatto dalla Commissione e contenente, tra l'altro, le date in cui possono essere presentate le offerte e gli uffici competenti degli Stati membri a cui devono essere indirizzate.

4. La decisione con cui viene indetta la gara e il bando relativo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tra la pubblicazione del bando e la prima data fissata per la presentazione delle offerte deve intercorrere un intervallo di almeno cinque giorni.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso l'ufficio competente dello Stato membro interessato, oppure inviandola a detto ufficio tramite qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.

2. L'offerta indica :

- a) gli estremi della gara ;
- b) il nome e l'indirizzo del concorrente ;
- c) la natura e la quantità del prodotto da esportare ;
- d) l'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione o, secondo i casi, della tassa all'esportazione, espresso in ecu.

3. L'offerta è valida soltanto se :

- a) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che il concorrente ha costituito la cauzione di gara ;
- b) è accompagnata dall'impegno scritto a presentare, per i quantitativi aggiudicati e nei due giorni successivi al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento, una domanda di titolo di esportazione oppure, eventualmente, una domanda di titolo d'esportazione con fissazione anticipata di una tassa all'esportazione pari all'importo dell'offerta presentata ;
- c) non contiene clausole diverse da quelle del bando di gara.

4. L'offerta presentata è irrevocabile.

Articolo 6

Lo spoglio delle offerte viene eseguito a porte chiuse dagli uffici competenti degli Stati membri. Le persone ammesse a partecipare allo spoglio sono tenute a mantenere il segreto.

Le offerte vengono immediatamente comunicate alla Commissione in forma anonima.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare una restituzione massima all'esportazione o, eventualmente, una tassa minima all'esportazione, ovvero di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detta tassa minima.

3. Intervenuta la decisione della Commissione, l'ufficio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara.

Articolo 8

1. Il titolo di esportazione viene rilasciato all'aggiudicatario, per i quantitativi che gli sono attribuiti, previa ricezione della domanda di titolo di esportazione da parte dell'ufficio competente dello Stato membro.

2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nell'apposita casella, l'indicazione delle destinazioni designate nel regolamento relativo alla gara. Il titolo obbliga l'aggiudicatario ad esportare verso tali destinazioni.

Articolo 9

La cauzione di gara è svincolata :

- a) quando l'offerta non è stata selezionata ;
- b) quando l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (¹).

In caso d'inadempimento dell'impegno di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) la cauzione di gara viene incamerata, salvo forza maggiore.

Articolo 10

La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 vengono fissate almeno una volta al mese.

(¹) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

Articolo 11

1. La restituzione all'esportazione per le farine di frumento, o di frumento segalato, la farina di segala, le semole e i semolini di frumento, nonché per il malto è fissata in funzione della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di 1 000 kg di prodotto trasformato. I quantitativi di cereali di base sono indicati nell'allegato I.

2. Il tenore di ceneri nelle farine determinato secondo il metodo di analisi descritto nell'allegato II.

Articolo 12

Per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione è pagata quando viene fornita la prova dell'origine comunitaria dei prodotti.

Articolo 13

In deroga alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito di una gara, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari a almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.

Quest'ultima prova è costituita dalla seguente certificata dall'autorità competente, apposta sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3665/87, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità:

• Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) n° 1501/95 •

• Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95 •

„Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13“

«Εξαγωγή σιτηρών δια θαλάσσης — Άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95»

‘Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95’

• Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) n° 1501/95, article 13 •

• Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13 •

„Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13”

• Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13º, Regulamento (CE) n° 1501/95 •

“Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla”

“Export av spannmål sjövägen — Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95”.

Articolo 14

Quando l'operatore fornisce la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo in Svizzera o nel Liechtenstein, l'importo della restituzione all'esportazione per « tutti i paesi terzi » fissato nell'ambito di una gara è ridotto della differenza tra detto importo e quello della restituzione all'esportazione vigente per tali destinazioni il giorno dell'aggiudicazione.

Articolo 15

Quando sussistono, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, possono essere prese le seguenti misure:

- applicazione di una tassa all'esportazione ed eventuale fissazione di un importo correttivo. La tassa e l'importo correttivo possono essere differenziati secondo la destinazione;
- sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;
- reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.

Articolo 16

Qualora non vi sia aggiudicazione, la tassa all'esportazione esigibile è quella valida il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo viene applicata ad una esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.

Articolo 17

In casi urgenti, la Commissione può prendere le misure contemplate all'articolo 15, lettera b). Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la pubblica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 18

Il regolamento (CEE) n. 1533/93 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile ai titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

	Codice NC	Farina, semole e semolini aventi un tenore di ceneri, in milligrammi, per 100 g	Chilogrammi di cereali per 1 000 kg di prodotto
1. Farina di frumento, di spelta o di frumento segalato	1101 00 15 100	da 0 a 600	1 370
	1101 00 15 130	da 601 a 900	1 280
	1101 00 15 150	da 901 a 1 100	1 180
	1101 00 15 170	da 1 101 a 1 650	1 090
	1101 00 15 180	da 1 651 a 1 900	1 020
2. Farina di segala	1102 10 00 500	da 0 a 1 400	1 370
	1102 10 00 700	da 1 401 a 2 000	1 080
3. Semole e semolini di frumento tenero	1103 11 90 200	da 0 a 600	1 370
4. Semole e semolini di frumento duro	1103 11 10 200	da 0 a 1 300 (setaccio da 0,160 mm)	1 500
	1103 11 10 400	da 0 a 1 300	1 340
	1103 11 10 900	superiore a 1 300	1 260
5. Malto non torrefatto	1107 10 19		1 300
	1107 10 99		
Malto torrefatto	1107 20 00		1 520

*ALLEGATO II***Metodo per la determinazione delle ceneri nelle farine***Apparecchiatura*

1. Bilancia analitica da laboratorio sensibile a 0,1 mg con relativa pesiera.
2. Forno a muffola elettrico, a circolazione d'aria sufficiente, con dispositivo per la regolazione ed il controllo della temperatura.
3. Capsule da incenerimento rotonde a fondo piatto (diametro 5 cm circa, altezza massima 2 cm), preferibilmente in lega di oro e platino, oppure in quarzo e in porcellana.
4. Essiccatore (diametro interno 18 cm circa) munito di rubinetto e di una piastra ferrata in porcellana o in alluminio.

Il materiale disidratante è costituito da cloruro di calcio e da anidride fosforica, e da gel di silice colorato in blu.

Modo di operare

1. Il peso della presa campione è da 5 a 6 g. Quando si tratta di farine il cui tenore di ceneri, riferito alla sostanza secca, è probabilmente superiore all'1 %, il peso della presa campione è da 2 a 3 g. Nella pesata della presa campione è sufficiente un'approssimazione di 10 mg; tutte le altre pesate debbono essere fatte con l'approssimazione di 0,1 mg.
2. Immediatamente prima dell'uso, le capsule debbono essere riscaldate nel forno a muffola, alla temperatura di incenerimento, fino a peso costante; una durata di 15 minuti è generalmente sufficiente.
Le capsule vanno quindi raffreddate in essiccatore sino alla temperatura del laboratorio, seguendo le prescrizioni indicate al paragrafo 7.
3. Introdurre la presa campione nella capsula e distribuirlo uniformemente sul fondo senza comprimerla. Immediatamente prima dell'incenerimento, bagnare la presa campione con 1-2 ml di alcool etilico.
4. Porre le capsule all'entrata del forno, il cui sportello deve restare inizialmente aperto. Quando la fiamma è scomparsa, spingere le capsule nel forno e chiudere lo sportello. Mantenere nel forno stesso una sufficiente circolazione d'aria, tale però da non provocare una fuoriuscita di sostanza dalla capsula.
5. L'incenerimento deve portare alla combustione totale delle farine, comprese quelle particelle carboniose che possono essere incluse nelle ceneri. Si deve considerare terminato, quando il residuo è praticamente bianco dopo il raffreddamento.
6. La temperatura di incenerimento deve raggiungere 900 °C.
7. Quando l'incenerimento è terminato, togliere le capsule dal forno e porle a raffreddare su una piastra di eternit per circa 1 minuto, indi introdurre nell'essiccatore (al massimo 4 capsule per volta). L'essiccatore chiuso è posto vicino alla bilancia analitica. Pesare le capsule dopo raffreddamento completo (all'incirca 1 ora).

Risultati

1. Limite di errore; quando il tenore in ceneri è inferiore all'1 %, lo scarto dei risultati di una prova effettuata in doppio non deve essere superiore a 0,02; se il tenore di ceneri è superiore all'1 % lo scarto non deve essere superiore al 2 % di questo tenore di ceneri. Se lo scarto supera questi limiti, la prova deve essere ripetuta.
2. Il tenore di ceneri viene espresso per 100 parti di sostanza secca, arrotondato a 0,01.

REGOLAMENTO (CE) N. 1502/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

**recante modalità d'applicazione per la campagna 1995/96 del regolamento (CEE)
n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

soltanto a titolo di verifica, su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo ;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che ai fini del calcolo del dazio all'importazione, l'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che, per ciascuna delle qualità definite per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, si constatano e si fissano regolarmente i prezzi rappresentativi cif all'importazione ; che, ai fini della determinazione di tali prezzi, devono essere specificate le quotazioni per le varie qualità di frumento e le quotazioni per gli altri cereali ; che, pertanto, è opportuno definire tali quotazioni ;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune ; che, tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 del citato articolo 10 il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in questione ;

considerando che, per ragioni di chiarezza e trasparenza, la quotazione dei vari tipi di frumento e degli altri cereali nelle borse statunitensi delle materie prime va assunta quale base oggettiva per stabilire i prezzi rappresentativi cif all'importazione ; che l'aggiunta del premio commerciale attribuito sul mercato degli Stati Uniti a ciascuna qualità dei vari cereali consente di convertire la quotazione in borsa di ogni cereale in un prezzo fob all'esportazione in partenza dagli Stati Uniti ; che, mediante aggiunta dei noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e un porto comunitario secondo i valori del mercato dei noli, tali prezzi fob possono essere convertiti in prezzi rappresentativi cif all'importazione ; che, dato il volume dei noli e del commercio del porto di Rotterdam, questo porto costituisce la destinazione comunitaria con le quotazioni dei noli marittimi meglio note al pubblico, più trasparenti e più agevolmente disponibili ; che, conseguentemente, il porto di destinazione da prendere in considerazione per la Comunità è quello di Rotterdam ;

considerando che, ai fini della classificazione delle partite importate, i prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono, in certi casi, suddivisi in svariate qualità standard ; che, conseguentemente, occorre determinare le qualità standard da utilizzare in funzione di criteri oggettivi di classificazione, come pure i limiti di tolleranza che consentono di classificare i prodotti da importare secondo la qualità più appropriata ; che, tra i possibili criteri oggettivi di classificazione qualitativa del frumento tenero, quelli più comunemente utilizzati in ambito commerciale e più facilmente sottoponibili a controllo sono il tenore proteico, il peso specifico e il contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz) ; che nel caso del frumento duro, tali criteri consistono nel peso specifico, nel contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz) e nel tenore di grani vitrei ; che, pertanto, le merci importate sono sottoposte alle analisi che consentono di determinare questi parametri per ciascuna partita importata ; che, tuttavia, quando la Comunità avrà definito una procedura di riconoscimento ufficiale dei certificati di qualità attestati e rilasciati da un'autorità dello Stato di origine delle merci, le analisi in parola potranno essere effettuate

considerando che, tenuto conto di quanto suesposto e ai fini della trasparenza, i prezzi rappresentativi cif all'importazione dei cereali di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) sono stabiliti aggiungendo alla quotazione del cereale in questione sulla borsa delle materie prime il premio commerciale attribuito a detto cereale e i noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e il porto di Rotterdam ; che, tuttavia, per tenere conto delle differenze di costo dei noli in rapporto allo scalo di destinazione, è legittimo prevedere adeguamenti forfettari del dazio all'importazione per i porti comunitari situati nel Mediterraneo, sulla costa atlantica della penisola iberica, nel Regno Unito e in Irlanda o nei paesi scandinavi ; che, per seguire l'evoluzione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione così stabiliti, è opportuno prevedere un controllo quotidiano degli elementi che ne consentono il

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

calcolo ; che il prezzo rappresentativo cif all'importazione calcolato per l'orzo riflette adeguatamente la situazione di mercato del sorgo e della segale, e che, conseguentemente, il prezzo rappresentativo cif all'importazione per l'orzo è ugualmente applicabile a tali cereali ;

considerando che, per la fissazione del dazio all'importazione dei cereali di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un periodo di due settimane di verifica dei prezzi rappresentativi cif all'importazione di ciascun cereale consente di tenere conto delle tendenze del mercato senza introdurre elementi di incertezza ; che, conseguentemente, i dazi all'importazione di questi prodotti vengono stabiliti ogni due settimane, il mercoledì, facendo riferimento alla media dei prezzi rappresentativi cif all'importazione costatata durante il suddetto periodo ; che il dazio all'importazione così calcolato può essere applicato per un periodo di due settimane senza incidere sensibilmente sul prezzo d'importazione, dazio incluso ; che, tuttavia, qualora per un determinato prodotto non sia disponibile alcuna quotazione di borsa durante il periodo di calcolo dei prezzi rappresentativi cif all'importazione, o se tali prezzi, in seguito ad improvvisi mutamenti degli elementi che ne consentono il calcolo, durante il predetto periodo subiscono fluttuazioni molto considerevoli, occorre prendere misure finalizzate al mantenimento della rappresentatività dei prezzi cif all'importazione del prodotto in causa ; che, in caso di assenza di quotazioni, è opportuno continuare ad applicare il dazio fissato per il periodo precedente e che, nel caso di notevoli fluttuazioni della quotazione di borsa o dei premi commerciali riferiti alla quotazione, ovvero dei costi dei noli marittimi o dei tassi di cambio impiegati per il calcolo del prezzo cif all'importazione del prodotto in causa, è d'uopo ristabilire la rappresentatività di tale prezzo adeguandolo in misura corrispondente allo scarto costatato rispetto alla fissazione vigente, in modo da tener conto dei cambiamenti intervenuti ; che, anche in presenza di questo tipo di adeguamento, la scadenza della fissazione successiva non risulta modificata ;

considerando che se il cereale importato giunge nella Comunità per via terrestre o fluviale o per via marittima su natanti provenienti da porti situati nel Mediterraneo, nel mar Nero o nel mar Baltico, i costi di trasporto sono sensibilmente inferiori a quelli considerati per il calcolo dei dazi all'importazione ; che, conseguentemente, per tali importazioni occorre tenere conto, forfettariamente, di questa differenza di costi all'atto della determinazione del prezzo cif all'importazione dei prodotti di cui trattasi ;

considerando che, qualora le informazioni di cui dispone la Commissione evidenziasse che certe quotazioni o certi prezzi non rappresentano la reale tendenza del mercato dell'importazione comunitaria di frumento tenero di qualità media o bassa a motivo dell'applicazione comunitaria di frumento tenero di qualità media o bassa a motivo dell'applicazione, da parte dei paesi terzi, di sussidi all'esportazione di questi prodotti verso paesi del bacino del Mediterraneo o verso paesi europei, l'importo

concesso a titolo di sussidio all'esportazione deve poter essere detratto dal prezzo cif all'importazione del prodotto in causa ;

considerando che, per le importazioni di frumento tenero di qualità pregiata o di orzo da birra o di mais vitreo, in virtù della particolare qualità della merce, o in ragione del fatto che i prezzi del prodotto da importare includono un supplemento per la qualità rispetto al prezzo normale del prodotto in causa, la quotazione di borsa presa in considerazione per il calcolo del prezzo rappresentativo cif all'importazione non tiene conto dell'esistenza del supplemento in parola rispetto alle normali condizioni di mercato ; che, affinché si tenga conto di tale supplemento sul prezzo o sulla quotazione, e qualora l'importatore dimostri di avere utilizzato il prodotto di qualità pregiata, giustificando l'esistenza del supplemento stesso, è dunque opportuno rimborsare agli importatori una percentuale forfettaria del dazio all'importazione pagato per importare la merce in causa ;

considerando che, in vista di una scrupolosa verifica dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, conviene limitarne l'applicazione alla sola campagna di commercializzazione 1995/96 ;

considerando che, allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte degli importatori, occorre stabilire un sistema di garanzie supplementari che integrino quelle specifiche del titolo ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono quelle applicabili alla data di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1).

Articolo 2

1. I dazi all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti dei codici NC :

- da 1001 10 00 a 1001 90 99 (escluso il frumento segalato),
- 1002 00,
- 1003 00 10 e 1003 00 90,
- 1005 10 90 e 1005 90 00,
- 1007 00 90,

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

vengono calcolati quotidianamente, ma sono fissati dalla Commissione ogni due settimane, il mercoledì, per essere applicati a decorrere dal giorno seguente. Tuttavia, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolati si discosta di 5 ECU/t dal dazio fissato, viene apportato un adeguamento corrispondente.

Se il mercoledì in cui è prevista una fissazione dei dazi all'importazione è un giorno non lavorativo per la Commissione, la fissazione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Nell'intervallo fra due fissazioni periodiche, il dazio all'importazione viene eventualmente aumentato o diminuito della differenza tra il prezzo d'intervento valido il mese della fissazione maggiorato del 55 % e quello del mese dell'importazione, maggiorato della stessa percentuale.

2. Il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione corrisponde alla media dei prezzi rappresentativi cif all'importazione giornalieri, determinati in base al metodo previsto all'articolo 4, stabiliti nel corso delle due settimane precedenti.

3. I dazi all'importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

Tuttavia, se per un determinato prodotto non si dispone di alcuna quotazione della borsa di riferimento prevista all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, durante le due settimane precedenti la successiva fissazione periodica, resta in vigore il dazio all'importazione precedentemente fissato.

Dopo ogni fissazione o adeguamento la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i dazi all'importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo.

4. Se il porto di sbarco nella Comunità :

- si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 3 ECU/t.
- si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica e sulle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 ECU/t
- si trova in Danimarca, Finlandia o Svezia, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 ECU/t.

Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un certificato che attesta la quantità sbarcata di ciascun prodotto. La diminuzione del dazio di cui al comma

precedente è concessa soltanto se detto certificato accompagna la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione.

5. L'importatore può beneficiare di una riduzione di importo pari a 8 ECU/t per le importazioni :

- di frumento tenero di qualità standard alta,
- di orzo da birra e
- di mais vitreo,

a titolo di riduzione forfettaria del dazio all'importazione, purché dimostri che, rispetto al prezzo normale del prodotto di cui trattasi, può essere stato pagato un supplemento per la qualità.

La riduzione è concessa a condizione che :

- a) il richiedente indichi nella casella 20 del titolo d'importazione il prodotto trasformato la cui fabbricazione prevede l'impiego del cereale da importare ;
- b) l'importatore si impegni per iscritto, alla presentazione della domanda di titolo d'importazione, a trasformare la totalità della merce da importare conformemente a quanto indicato nella casella 20 del titolo stesso entro sei mesi dalla data dell'accettazione di immissione in libera pratica. L'importatore indica il luogo in cui si svolgerà il processo di trasformazione. Se quest'ultimo sarà effettuato in un altro Stato membro, la spedizione delle merci richiede la compilazione, nello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽¹⁾. L'indicazione di cui alla lettera a) va riportata nella casella 104 del documento T 5 ;
- c) l'importatore costituisca, all'atto della presentazione della domanda di titoli d'importazione, una cauzione di importo pari a 8 ECU/t. Tale cauzione è svincolata a condizione che l'operatore presenti la prova che la specifica utilizzazione finale giustifica l'esistenza di un supplemento di prezzo per la qualità del prodotto di base di cui alla lettera a). Tale prova deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi di merce importati è stata trasformata nel prodotto indicato di cui alla lettera a) entro il termine di cui alla lettera b). Se il processo di trasformazione viene effettuato in uno Stato membro diverso da quello di importazione, la prova della trasformazione è adottata mediante l'esemplare di controllo T 5.

La trasformazione si considera effettuata quando :

- nel caso del frumento tenero, sia stato fabbricato il prodotto di cui alla lettera a),
- nel caso dell'orzo da birra, il cereale sia stato sottoposto a macerazione, e
- nel caso del mais vitreo, il cereale sia stato sottoposto ad una trasformazione finalizzata alla fabbricazione di un prodotto dei codici NC 1904 10 10 o 1103 13.

⁽¹⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

Articolo 3

I criteri qualitativi da rispettare all'importazione nella Comunità e le tolleranze ammesse sono fissati nell'allegato I.

Articolo 4

1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, media e bassa; per il frumento duro; il granturco e gli altri cereali da foraggio, i seguenti elementi:

- a) quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d'America;
- b) premio commerciale noto riferito a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti il giorno di quotazione;
- c) nolo tra gli Stati Uniti (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.

Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

- l'elemento di cui alla lettera a), con riguardo alle borse e alle qualità di riferimento riportate nell'allegato II;
- gli elementi di cui alle lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

2. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento duro, l'orzo e il granturco e per ciascuna qualità standard del frumento tenero, corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Tuttavia, i prezzi rappresentativi cif all'importazione per le importazioni di frumento duro, di orzo, di granturco e di ciascuna qualità standard del frumento tenero, effettuate:

- con trasporto terrestre o fluviale, o
- con trasporto marittimo su natanti che giungono nella Comunità in provenienza da porto del Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico, vengono diminuiti di un importo pari a 10 ECU/t. In tal caso non si applicano le riduzioni dei dazi all'importazione previste all'articolo 2, paragrafo 4.

Per il frumento tenero di qualità standard media o bassa, se i prezzi sul mercato mondiale sono interessati da sovvenzioni dei paesi terzi per esportazioni destinate ad un paese europeo o del bacino del Mediterraneo, la Commissione può tener conto di tali sovvenzioni all'atto della determinazione del prezzo rappresentativo cif all'importazione nella Comunità.

3. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per la segala e il sorgo sono quelli calcolati per l'orzo. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento tenero destinato alla semina del codice NC 1001 90 91, il granturco destinato alla semina del codice NC 1005 10 90 e

l'orzo destinato alla semina del codice NC 1003 00 10 sono quelli calcolati, rispettivamente, per il frumento tenero di qualità alta, per il granturco e per l'orzo.

Articolo 5

Nel caso del frumento tenero e del frumento duro le domande di titolo di importazione sono ammissibili solamente alle seguenti condizioni:

- indicazione da parte del richiedente, nella casella 20 del titolo d'importazione, della qualità da importare;
- costituzione preliminare da parte del richiedente di una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽¹⁾, se il dazio all'importazione per la qualità indicata alla casella 20 non è il più elevato della categoria in cui rientra il prodotto in causa. L'importo di questa cauzione è pari alla differenza, alla data della domanda, fra il dazio più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 ECU/t.

Articolo 6

1. Per ogni importazione di frumento duro e di frumento tenero di qualità standard alta o media, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione prelevano, conformemente a quanto disposto nell'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione⁽²⁾, campioni rappresentativi per analizzare il tenore proteico, il peso specifico e il tasso di impurità (Schwarzbesatz), come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽³⁾. Inoltre, per il frumento duro, l'autorità competente determina il tenore di grani vitrei. Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento tenero o del frumento duro, attestato e rilasciato dallo Stato di origine delle merci, i suddetti campioni non vengono prelevati e le analisi vengono effettuate a puro titolo di verifica della qualità certificata su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all'allegato I. Tuttavia, nel caso del frumento duro del codice NC 1001 10, se la qualità importata è inferiore a quella definita nell'allegato I, si applica il dazio all'importazione corrispondente al frumento tenero di qualità bassa.

2. I metodi di riferimento per le analisi di cui al precedente paragrafo 1 sono quelli descritti nei regolamenti (CEE) n. 1908/84 della Commissione⁽⁴⁾ e (CEE) n. 2731/75.

⁽¹⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 102 del 15. 4. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

3. Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento importato in una qualità standard inferiore a quella indicata sul titolo d'importazione, l'importatore è obbligato a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato sul titolo e quello applicabile al prodotto realmente importato. In tal caso la cauzione di cui all'articolo 5 è sinvolta, ad eccezione del supplemento di 5 ECU/t.

Nel caso in cui la differenza di cui sopra non venga pagata entro il termine di un mese, la cauzione di cui all'articolo 5 viene incamerata a titolo di dazio all'importazione e il supplemento di 5 ECU/t viene incamerato a titolo di cauzione.

4. I campioni rappresentativi dei cereali importati, prelevati dall'autorità competente dello Stato membro, devono essere conservati per sei mesi.

Articolo 7

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 e utilizzati dopo tale data.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1621/93 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Classificazione dei prodotti importati

Prodotto	Frumento tenero			Frumento duro	Granturco	Altri cereali da foraggio
	Codice NC	1001 90 99				
Qualità	Alta	Media	Bassa			
1. Percentuale minima del contenuto proteico	14,0	11,5	—	—	—	—
2. Peso specifico minimo in kg/hl	77,0	74,0	—	76,0	—	—
3. Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz)	1,0	1,0	—	1,0	—	—
4. Percentuale minima di grani vitrei	—	—	—	75,0	—	—

Tolleranze

Tolleranza prevista :	Frumento duro e tenero
sulla percentuale del contenuto proteico	- 0,7
sul peso specifico minimo	- 0,5
sulla percentuale massima di impurità	+ 0,5
sulla percentuale di grani vitrei	- 2,0

ALLEGATO II

Borse di quotazione e varietà di riferimento

Prodotto	Frumento tenero			Frumento duro	Granturco	Altri cereali da foraggio
	Qualità standard	Alta	Media			
Varietà di riferimento (Tipo/grado) per la quotazione in borsa	Hard Red Spring n. 2	Hard Red Winter n. 2	Soft Red Winter n. 2	Hard Amber Durum n. 2	Yellow Corn n. 3	US Barley n. 2
Borsa di quotazione	Minneapolis Grain Exchange	Kansas City Board of Trade	Chicago Board of Trade	MidAmerica Commodity Exchange	Chicago Board of Trade	MidAmerica Commodity Exchange

REGOLAMENTO (CE) N. 1503/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

relativo all'esenzione per taluni Stati membri dell'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1852/85 della Commissione, del 2 luglio 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione ai fini dell'esenzione degli Stati membri dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di talune specie di ortofrutticoli⁽³⁾, ha previsto le informazioni che gli Stati membri debbono fornire alla Commissione per essere esentati, su loro richiesta, dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che tali informazioni debbono concernere la parte di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 commercializzati tramite organizzazioni di produttori riconosciute o la parte della produzione raccolta di questi prodotti sul territorio dello Stato membro in questione nel corso delle tre campagne precedenti;

considerando che queste informazioni sono state fornite dagli Stati membri; che le condizioni per l'esenzione previste dal regolamento (CEE) n. 1852/85 ricorrono per taluni di essi e per certi prodotti per la campagna 1995/1996; che è opportuno pertanto esentare tali Stati

membri, che ne abbiano fatto domanda, dall'obbligo di procedere agli acquisti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti Stati membri sono esentati dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 per le pere, durante il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 1995, e per le pesche, le albicocche, i pomodori e le melanzane, durante tutta la campagna 1995/1996:

Belgio
Danimarca
Germania
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito.

Per la Grecia tale esenzione si applica limitatamente alle pere durante il periodo d'estate di cui sopra.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 1504/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che modifica i regolamenti (CE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 per quanto concerne l'adeguamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle uova e del pollame provenienti dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica d'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione vigente nel settore delle uova e del pollame e derivante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono necessarie misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali in termini di esonero parziale dal prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame provenienti dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica d'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania;

considerando che per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame sono state accordate concessioni nel quadro del regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, e l'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca⁽²⁾, modificato da ultimo dal regola-

mento (CE) n. 481/95⁽³⁾, nonché del regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, modificati da ultimo con il regolamento (CE) n. 481/95⁽⁴⁾; che, tenuto conto della sostituzione dei prelievi con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995, risulta necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 il termine « prelievo » è sostituito ovunque con « dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

⁽³⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

REGOLAMENTO (CE) N. 1505/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione vigente nel settore del pollame e derivante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono necessarie misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali in termini di esonero dal prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame provenienti dagli Stati ACP o dai PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/90⁽³⁾, prevede modalità d'applicazione per quanto riguarda le condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione per i contingenti di carni di pollame; che, tenuto conto della sostituzione dei prelievi

con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995, risulta necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 903/90 il termine « prelievo » è sostituito ovunque con « dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 1506/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che determina, per la campagna 1995, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del secondo acconto del premio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 1265/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86⁽⁸⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene,

applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1995, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 8, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 279/94⁽¹⁰⁾, l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ECU;

considerando che, date le modifiche del regime agrimonetario applicabili a partire dal 1° febbraio 1995 e allo scopo di semplificare la gestione amministrativa, è opportuno applicare per il pagamento degli acconti, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2700/93, il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° febbraio 1995;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie; che tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

⁽⁸⁾ GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 99.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1994, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1995, si stima la differenza seguente : 162,785 ECU/100 kg.

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora è il seguente :

- produttori di agnelli pesanti : 26,046 ECU,
- produttori di agnelli leggeri : 20,837 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il secondo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue :

- produttori di agnelli pesanti : 7,814 ECU/pecora,
- produttori di agnelli leggeri : 6,251 ECU/pecora.

Articolo 3

1. L'importo del premio pagabile per capra nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente : 20,837 ECU.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il secondo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue : 6,251 ECU pagabili per capra.

Articolo 4

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2700/93, gli acconti dei premi per pecora e femmina della specie caprina per la campagna 1995 sono convertiti applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° febbraio 1995.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il secondo acconto sul premio integrativo per la campagna 1995 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio⁽¹⁾, è fissato come segue :

- 1,563 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento da ultimo citato ;
- 1,563 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento da ultimo citato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1507/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

recante deroga, nel settore delle carni bovine, al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e al regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che per distinguere i quantitativi esportati prima della data di entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round da quelli esportati a partire da tale data, in virtù del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁴⁾ recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione la validità dei titoli rilasciati in virtù del regime attualmente in vigore è stata limitata al 30 giugno 1995 e i prodotti che alla data del 30 giugno 1995 si trovino posti in uno dei regimi previsti dagli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁶⁾, devono essere oggetto, alla stessa data, della dichiarazione di esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87⁽⁸⁾, prevede, in particolare all'articolo 6, l'obbligo di esportare l'intero quantitativo di carni ottenute dal disossamento;

considerando che moltissimi operatori incontrano difficoltà nello smerciare determinati pezzi disossati ottenuti

dall'operazione di disossamento e non sono pertanto in grado, nonostante si facciano parte diligente, di rispettare il termine di 60 giorni entro cui i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione; che tale termine è stato fissato dall'articolo 4 e dall'articolo 32 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95⁽¹⁰⁾ e dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽¹²⁾; che è opportuno, tenendo conto delle suddette circostanze eccezionali per tali prodotti, prevedere una deroga al suddetto termine portandolo a 90 giorni, limitatamente ai titoli di esportazione rilasciati anteriormente al 1° maggio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 4 e all'articolo 32 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, il termine di 60 giorni è portato a 90 giorni per le carni disossate di cui al codice 0201 30 00 100 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, per le quali è stato presentato un titolo di esportazione o di prefissazione, rilasciato anteriormente al 1° maggio 1995, a sostegno della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

(4) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

(5) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(6) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(7) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

(8) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

(9) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(10) GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 1.

(11) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(12) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1508/95 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1995****che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1151/95 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1151/95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CE) n. 1151/95 della Commissione, del 22 maggio 1995, recante apertura, ripartizioni e modalità di gestione del contingente tariffario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1151/95 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi :

- a) 249,704 kg per tonnellata importata negli anni 1992, 1993 e 1994 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto a) del regolamento (CE) n. 1151/95 ;
- b) 144,688 kg per tonnellata richiesta per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1151/95.

considerando che il regolamento (CE) n. 1151/95 prevede, tra l'altro, che i quantitativi riservati agli importatori tradizionali siano assegnati proporzionalmente alle importazioni effettuate negli anni 1992, 1993 e 1994 ; che, negli altri casi, i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento ; che, stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a norma

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1509/95 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1995****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 e l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE)

n. 1222/94 prevedono la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando la situazione del mercato; e che per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione del granturco, esportato sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92, è sospesa fino al 30 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1510/95 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1995****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	322,00
Rotture di riso (1006 40)	71,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1511/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	322,00	322,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1512/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si

rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 ⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 181,13 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in seguito all'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90 ⁽⁸⁾, è necessario sostituire i riferimenti alle zone di destinazione del regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione, del 16 dicembre 1994, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e il commercio tra gli Stati membri della stessa ⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000	+	5,880	0402 21 91 500	+	121,88
0401 10 90 000	+	5,880	0402 21 91 600	+	132,08
0401 20 11 100	+	5,880	0402 21 91 700	+	138,07
0401 20 11 500	+	9,089	0402 21 91 900	+	144,83
0401 20 19 100	+	5,880	0402 21 99 100	+	109,44
0401 20 19 500	+	9,089	0402 21 99 200	+	110,19
0401 20 91 100	+	12,10	0402 21 99 300	+	111,55
0401 20 91 500	+	14,10	0402 21 99 400	+	119,23
0401 20 99 100	+	12,10	0402 21 99 500	+	121,88
0401 20 99 500	+	14,10	0402 21 99 600	+	132,08
0401 30 11 100	+	18,11	0402 21 99 700	+	138,07
0401 30 11 400	+	27,93	0402 21 99 900	+	144,83
0401 30 11 700	+	41,95	0402 29 15 200	+	0,6800
0401 30 19 100	+	18,11	0402 29 15 300	+	0,9587
0401 30 19 400	+	27,93	0402 29 15 500	+	1,0101
0401 30 19 700	+	41,95	0402 29 15 900	+	1,0864
0401 30 31 100	+	49,96	0402 29 19 200	+	0,6800
0401 30 31 400	+	78,02	0402 29 19 300	+	0,9587
0401 30 31 700	+	86,03	0402 29 19 500	+	1,0101
0401 30 39 100	+	49,96	0402 29 19 900	+	1,0864
0401 30 39 400	+	78,02	0402 29 91 100	+	1,0944
0401 30 39 700	+	86,03	0402 29 91 500	+	1,1923
0401 30 91 100	+	98,05	0402 29 99 100	+	1,0944
0401 30 91 400	+	144,11	0402 29 99 500	+	1,1923
0401 30 91 700	+	168,17	0402 91 11 110	+	5,880
0401 30 99 100	+	98,05	0402 91 11 120	+	12,10
0401 30 99 400	+	144,11	0402 91 11 310	+	20,71
0401 30 99 700	+	168,17	0402 91 11 350	+	25,38
0402 10 11 000	+	68,00	0402 91 11 370	+	30,87
0402 10 19 000	+	68,00	0402 91 19 110	+	5,880
0402 10 91 000	+	0,6800	0402 91 19 120	+	12,10
0402 10 99 000	+	0,6800	0402 91 19 310	+	20,71
0402 21 11 200	+	68,00	0402 91 19 350	+	25,38
0402 21 11 300	+	95,87	0402 91 19 370	+	30,87
0402 21 11 500	+	101,01	0402 91 31 100	+	23,92
0402 21 11 900	+	108,64	0402 91 31 300	+	36,48
0402 21 17 000	+	68,00	0402 91 39 100	+	23,92
0402 21 19 300	+	95,87	0402 91 39 300	+	36,48
0402 21 19 500	+	101,01	0402 91 51 000	+	27,93
0402 21 19 900	+	108,64	0402 91 59 000	+	27,93
0402 21 91 100	+	109,44	0402 91 91 000	+	98,05
0402 21 91 200	+	110,19	0402 91 99 000	+	98,05
0402 21 91 300	+	111,55	0402 99 11 110	+	0,0588
0402 21 91 400	+	119,23	0402 99 11 130	+	0,1210

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 11 150	+	0,1976	0403 90 61 100	+	0,0588
0402 99 11 310	+	23,89	0403 90 61 300	+	0,0909
0402 99 11 330	+	28,66	0403 90 63 000	+	0,1210
0402 99 11 350	+	38,11	0403 90 69 000	+	0,1811
0402 99 19 110	+	0,0588	0404 90 11 100	+	67,00
0402 99 19 130	+	0,1210	0404 90 11 910	+	5,880
0402 99 19 150	+	0,1976	0404 90 11 950	+	20,53
0402 99 19 310	+	23,89	0404 90 13 120	+	67,00
0402 99 19 330	+	28,66	0404 90 13 130	+	95,02
0402 99 19 350	+	38,11	0404 90 13 140	+	100,10
0402 99 31 110	+	0,2593	0404 90 13 150	+	107,67
0402 99 31 150	+	39,66	0404 90 13 911	+	5,880
0402 99 31 300	+	0,4996	0404 90 13 913	+	12,10
0402 99 31 500	+	0,8603	0404 90 13 915	+	18,11
0402 99 39 110	+	0,2593	0404 90 13 917	+	27,93
0402 99 39 150	+	39,66	0404 90 13 919	+	41,95
0402 99 39 300	+	0,4996	0404 90 13 931	+	20,53
0402 99 39 500	+	0,8603	0404 90 13 933	+	25,18
0402 99 91 000	+	0,9805	0404 90 13 935	+	30,61
0402 99 99 000	+	0,9805	0404 90 13 937	+	36,18
0403 10 22 100	+	5,880	0404 90 13 939	+	37,83
0403 10 22 300	+	9,089	0404 90 19 110	+	108,47
0403 10 24 000	+	12,10	0404 90 19 115	+	109,20
0403 10 26 000	+	18,11	0404 90 19 120	+	110,56
0403 10 32 100	+	0,0588	0404 90 19 130	+	118,17
0403 10 32 300	+	0,0909	0404 90 19 135	+	120,78
0403 10 34 000	+	0,1210	0404 90 19 150	+	130,89
0403 10 36 000	+	0,1811	0404 90 19 160	+	136,84
0403 90 11 000	+	67,00	0404 90 19 180	+	143,53
0403 90 13 200	+	67,00	0404 90 31 100	+	67,00
0403 90 13 300	+	95,02	0404 90 31 910	+	5,880
0403 90 13 500	+	100,10	0404 90 31 950	+	20,53
0403 90 13 900	+	107,67	0404 90 33 120	+	67,00
0403 90 19 000	+	108,47	0404 90 33 130	+	95,02
0403 90 31 000	+	0,6700	0404 90 33 140	+	100,10
0403 90 33 200	+	0,6700	0404 90 33 150	+	107,67
0403 90 33 300	+	0,9502	0404 90 33 911	+	5,880
0403 90 33 500	+	1,0010	0404 90 33 913	+	12,10
0403 90 33 900	+	1,0767	0404 90 33 915	+	18,11
0403 90 39 000	+	1,0847	0404 90 33 917	+	27,93
0403 90 51 100	+	5,880	0404 90 33 919	+	41,95
0403 90 51 300	+	9,089	0404 90 33 931	+	20,53
0403 90 53 000	+	12,10	0404 90 33 933	+	25,18
0403 90 59 110	+	18,11	0404 90 33 935	+	30,61
0403 90 59 140	+	27,93	0404 90 33 937	+	36,18
0403 90 59 170	+	41,95	0404 90 33 939	+	37,83
0403 90 59 310	+	49,96	0404 90 39 110	+	108,47
0403 90 59 340	+	78,02	0404 90 39 115	+	109,20
0403 90 59 370	+	86,03	0404 90 39 120	+	110,56
0403 90 59 510	+	98,05	0404 90 39 130	+	118,17
0403 90 59 540	+	144,11			
0403 90 59 570	+	168,17			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0404 90 39 150	+	120,78	0405 00 19 500	+	156,10
0404 90 51 100	+	0,6700	0405 00 19 700	+	160,00
0404 90 51 910	+	0,0588	0405 00 90 100	+	181,13
0404 90 51 950	+	23,70	0405 00 90 900	+	233,21
0404 90 53 110	+	0,6700	0406 10 20 100	+	—
0404 90 53 130	+	0,9502	0406 10 20 230	028	—
0404 90 53 150	+	1,0010		400	35,39
0404 90 53 170	+	1,0767		404	—
0404 90 53 911	+	0,0588		...	43,47
0404 90 53 913	+	0,1210	0406 10 20 290	028	—
0404 90 53 915	+	0,1811		400	35,39
0404 90 53 917	+	0,2793		404	—
0404 90 53 919	+	0,4195		...	43,47
0404 90 53 931	+	23,70	0406 10 20 610	028	12,24
0404 90 53 933	+	28,43		037	—
0404 90 53 935	+	37,79		039	—
0404 90 53 937	+	39,33		400	79,06
0404 90 59 130	+	1,0847		404	—
0404 90 59 150	+	1,1817		...	81,10
0404 90 59 930	+	0,5998	0406 10 20 620	028	18,13
0404 90 59 950	+	0,8603		037	—
0404 90 59 990	+	0,9805		039	—
0404 90 91 100	+	0,6700		400	87,17
0404 90 91 910	+	0,0588		404	—
0404 90 91 950	+	23,70		...	88,93
0404 90 93 110	+	0,6700	0406 10 20 630	028	21,75
0404 90 93 130	+	0,9502		037	—
0404 90 93 150	+	1,0010		039	—
0404 90 93 170	+	1,0767		400	99,07
0404 90 93 911	+	0,0588		404	—
0404 90 93 913	+	0,1210		...	100,41
0404 90 93 915	+	0,1811	0406 10 20 640	028	—
0404 90 93 917	+	0,2793		037	—
0404 90 93 919	+	0,4195		039	—
0404 90 93 931	+	23,70		400	117,82
0404 90 93 933	+	28,43		404	—
0404 90 93 935	+	37,79		...	117,82
0404 90 93 937	+	39,33	0406 10 20 650	028	24,93
0404 90 99 130	+	1,0847		037	—
0404 90 99 150	+	1,1817		039	—
0404 90 99 930	+	0,5998		400	58,91
0404 90 99 950	+	0,8603		404	—
0404 90 99 990	+	0,9805		...	122,66
0405 00 11 200	+	120,98	0406 10 20 660	+	—
0405 00 11 300	+	152,20	0406 10 20 810	028	—
0405 00 11 500	+	156,10		037	—
0405 00 11 700	+	160,00		039	—
0405 00 19 200	+	120,98		400	19,10
0405 00 19 300	+	152,20		404	—
				...	19,10

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 10 20 830	028	—	0406 30 10 200	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	32,60		400	39,43	
	404	—		404	—	
	...	32,60		...	44,12	
0406 10 20 850	028	—	0406 30 10 250	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	39,53		400	39,43	
	404	—		404	—	
	...	39,53		...	44,12	
0406 10 20 870	+	—	0406 30 10 300	028	—	
0406 10 20 900	+	—		037	—	
0406 20 90 100	+	—		039	—	
0406 20 90 913	028	—		400	57,91	
	400	76,99		404	—	
	404	—		...	64,73	
	...	76,99	0406 30 10 350	028	—	
0406 20 90 915	028	—		037	—	
	400	102,65		039	—	
	404	—		400	39,43	
	...	102,65		404	—	
0406 20 90 917	028	—		...	44,12	
	400	109,05	0406 30 10 400	028	—	
	404	—		037	—	
	...	109,05		039	—	
0406 20 90 919	028	—		400	57,91	
	400	121,89		404	—	
	404	—		...	64,73	
	...	121,89	0406 30 10 450	028	—	
0406 20 90 990	+	—		037	—	
	0406 30 10 100	+		039	—	
	0406 30 10 150	028		—	400	84,31
		037		—	404	—
039		—		...	94,20	
400		18,15	0406 30 10 500	+	—	
404		—		0406 30 10 550	028	—
...		20,69			037	—
0406 30 10 600	028	—			039	—
	037	—			400	39,43
	039	—			404	18,13
	400	18,15	...		44,12	
	404	—	0406 30 10 600	028	—	
	...	20,69		037	—	
0406 30 10 600	028	—		039	—	
	037	—		400	57,91	
	039	—		404	25,38	
	400	18,15		...	64,73	
	404	—				
	...	20,69				

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 30 10 650	028	—	0406 30 31 730	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	84,31		400	57,91	
	404	—		404	—	
	...	94,20		...	64,73	
0406 30 10 700	028	—	0406 30 31 910	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	84,31		400	39,43	
	404	—		404	—	
	...	94,20		...	44,12	
0406 30 10 750	028	—	0406 30 31 930	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	102,91		400	57,91	
	404	—		404	—	
	...	114,99		...	64,73	
0406 30 10 800	028	—	0406 30 31 950	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	102,91		400	84,31	
	404	—		404	—	
	...	114,99		...	94,20	
0406 30 31 100	+	—	0406 30 39 100	+	—	
	028	—		0406 30 39 300	028	—
	037	—			037	—
	039	—			039	—
	400	102,91			400	39,43
	404	—			404	18,13
...	114,99	...	44,12			
0406 30 31 300	028	—	0406 30 39 500	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	18,15		400	57,91	
	404	—		404	25,38	
	...	20,69		...	64,73	
0406 30 31 500	028	—	0406 30 39 700	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	39,43		400	84,31	
	404	—		404	—	
	...	44,12		...	94,20	
0406 30 31 710	028	—	0406 30 39 930	028	—	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
	400	39,43		400	84,31	
	404	—		404	—	
	...	44,12		...	94,20	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 39 950	028	—	0406 90 06 900	+	—
	037	—	0406 90 07 000	028	—
	039	—		037	—
	400	102,91		039	—
	404	—		400	117,82
	...	114,99		404	—
0406 30 90 000	028	—		...	144,41
	037	—	0406 90 08 100	028	—
	039	—		037	—
	400	102,91		039	—
	404	—		400	117,82
	...	114,99		404	—
0406 40 50 000	028	—		...	144,41
	400	108,78	0406 90 08 900	+	—
	404	—	0406 90 09 100	028	—
	...	114,66		037	—
0406 40 90 000	028	—		039	—
	400	108,78		400	117,82
	404	—		404	—
	...	114,66		...	144,41
0406 90 02 100	028	—	0406 90 09 900	+	—
	037	—	0406 90 12 000	028	—
	039	—		037	—
	400	117,82		039	—
	404	—		400	117,82
	...	144,41		404	—
0406 90 02 900	+	—		...	144,41
0406 90 03 100	028	—	0406 90 14 100	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	117,82		400	117,82
	404	—		404	—
	...	144,41		...	144,41
0406 90 03 900	+	—	0406 90 14 900	+	—
0406 90 04 100	028	—	0406 90 16 100	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	117,82		400	117,82
	404	—		404	—
	...	144,41		...	144,41
0406 90 04 900	+	—	0406 90 16 900	+	—
0406 90 05 100	028	—	0406 90 21 900	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	117,82		400	117,82
	404	—		404	—
	...	144,41		...	137,48
0406 90 05 900	+	—	0406 90 23 900	028	—
0406 90 06 100	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	58,91
	400	117,82		404	—
	404	—		...	122,66
	...	144,41			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 25 900	028	—	0406 90 35 990	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	58,91		400	117,82
	404	—		404	—
	...	122,66		...	117,82
0406 90 27 900	028	—	0406 90 37 000	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	50,87		400	117,82
	404	—		404	—
	...	103,95		...	144,41
0406 90 31 119	028	—	0406 90 61 000	028	—
	037	—		037	81,58
	039	—		039	81,58
	400	56,62		400	167,67
	404	14,50		404	126,88
	...	81,53		...	167,67
0406 90 31 151	028	—	0406 90 63 100	028	—
	037	—		037	95,19
	039	—		039	95,19
	400	52,92		400	192,25
	404	13,56		404	145,01
	...	75,99		...	192,25
0406 90 31 159	+	—	0406 90 63 900	028	—
0406 90 33 119	028	—		037	63,45
	037	—		039	63,45
	039	—		400	135,95
	400	56,62		404	72,51
	404	14,50		...	149,54
	...	81,53			
0406 90 33 151	028	—	0406 90 69 100	+	—
	037	—	0406 90 69 910	028	—
	039	—		037	63,45
	400	52,92		039	63,45
	404	13,56		400	135,95
	...	75,99		404	72,51
		...		149,54	
0406 90 33 919	028	—	0406 90 73 900	028	—
	037	—		037	38,67
	039	—		039	38,67
	400	56,62		400	136,87
	404	14,50		404	108,78
	...	81,53		...	136,87
0406 90 33 951	028	—	0406 90 75 900	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	52,92		400	58,91
	404	13,56		404	—
	...	75,99		...	114,16
0406 90 35 190	028	—	0406 90 76 100	028	21,75
	037	38,67		037	—
	039	38,67		039	—
	400	143,69		400	53,26
	404	81,58		404	—
	...	143,69		...	100,41

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 76 300	028	—	0406 90 85 995	028	24,93
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	58,91		400	58,91
	404	—		404	—
	...	122,66		...	122,66
0406 90 76 500	028	—	0406 90 85 999	+	—
	037	—	0406 90 86 100	+	—
	039	—	0406 90 86 200	028	12,24
	400	67,98		037	—
	404	—		039	—
	...	122,66		400	81,10
0406 90 78 100	028	21,75		404	—
	037	—		...	81,10
	039	—	0406 90 86 300	028	18,13
	400	53,26		037	—
	404	—		039	—
	...	100,41		400	87,17
0406 90 78 300	028	—		404	—
	037	—		...	88,93
	039	—	0406 90 86 400	028	21,75
	400	58,91		037	—
	404	—		039	—
	...	122,66		400	99,07
0406 90 78 500	028	—		404	—
	037	—	0406 90 86 900	028	—
	039	—		037	—
	400	67,98		039	—
	404	—		400	117,82
	...	122,66		404	—
0406 90 79 900	028	—		...	117,82
	037	—	0406 90 87 100	+	—
	039	—	0406 90 87 200	028	12,24
	400	50,87		037	—
	404	—		039	—
	...	103,95		400	81,10
0406 90 81 900	028	—		404	—
	037	—	0406 90 87 300	028	18,13
	039	—		037	—
	400	117,82		039	—
	404	—		400	87,17
	...	117,82		404	—
0406 90 85 910	028	—		...	81,10
	037	38,67	0406 90 87 400	028	21,75
	039	38,67		037	—
	400	143,69		039	—
	404	81,58		400	99,07
	...	143,69		404	—
0406 90 85 991	028	—		...	100,41
	037	—			
	039	—			
	400	117,82			
	404	—			
	...	117,82			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 87 951	028	—	2309 10 15 500	+	—
	037	38,67	2309 10 15 700	+	—
	039	38,67	2309 10 19 010	+	—
	400	136,87	2309 10 19 100	+	—
	404	81,58	2309 10 19 200	+	—
0406 90 87 971	...	136,87	2309 10 19 300	+	—
	028	24,93	2309 10 19 400	+	—
	037	—	2309 10 19 500	+	—
	039	—	2309 10 19 600	+	—
	400	67,07	2309 10 19 700	+	—
0406 90 87 972	404	—	2309 10 19 800	+	—
	...	122,66	2309 10 70 010	+	—
	028	—	2309 10 70 100	+	20,03
	400	35,39	2309 10 70 200	+	26,71
	404	—	2309 10 70 300	+	33,39
0406 90 87 979	...	43,47	2309 10 70 500	+	40,05
	028	24,93	2309 10 70 600	+	46,73
	037	—	2309 10 70 700	+	53,41
	039	—	2309 10 70 800	+	58,76
	400	67,07	2309 90 35 010	+	—
0406 90 88 100	404	—	2309 90 35 100	+	—
	...	122,66	2309 90 35 200	+	—
	+	—	2309 90 35 300	+	—
	028	12,24	2309 90 35 400	+	—
	037	—	2309 90 35 500	+	—
0406 90 88 200	039	—	2309 90 35 700	+	—
	400	81,10	2309 90 39 010	+	—
	404	—	2309 90 39 100	+	—
	...	81,10	2309 90 39 200	+	—
	028	18,13	2309 90 39 300	+	—
0406 90 88 300	037	—	2309 90 39 400	+	—
	039	—	2309 90 39 500	+	—
	400	87,17	2309 90 39 600	+	—
	404	—	2309 90 39 700	+	—
	...	88,93	2309 90 39 800	+	—
2309 10 15 010	+	—	2309 90 70 010	+	—
2309 10 15 100	+	—	2309 90 70 100	+	20,03
2309 10 15 200	+	—	2309 90 70 200	+	26,71
2309 10 15 300	+	—	2309 90 70 300	+	33,39
2309 10 15 400	+	—	2309 90 70 500	+	40,05
			2309 90 70 600	+	46,73
			2309 90 70 700	+	53,41
			2309 90 70 800	+	58,76

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da « ».

Se non è indicata alcuna destinazione (« + »), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(**) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1513/95 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	49,3
	060	80,2
	066	41,7
	068	32,4
	204	50,9
	212	117,9
	624	75,0
	999	63,9
0707 00 25	052	50,1
	053	166,9
	060	39,2
	066	53,8
	068	60,4
	204	49,1
	624	207,3
	999	89,5
0709 90 77	052	55,4
	204	77,5
	624	196,3
	999	109,7
0805 30 30	388	67,3
	528	50,4
	600	54,7
	624	78,0
	999	62,6
	0809 10 30	052
064		133,6
999		133,5
0809 20 41, 0809 20 49	052	188,2
	064	150,1
	068	228,7
	400	225,8
	624	282,4
	676	166,2
	999	206,9
	0809 30 31, 0809 30 39	220
624		106,8
999		114,3
0809 40 20	624	262,7
	999	262,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 437/95 recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/95⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame;

considerando che i titoli rilasciati nel quadro del regolamento (CE) n. 437/95 sono soggetti alle disposizioni, da un lato, del regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del pollame⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

1030/95⁽⁷⁾, e, dall'altra, del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione⁽⁸⁾; che è opportuno dare seguito immediatamente alle domande di titoli di prefissazione presentate il 26 e il 27 giugno 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 437/95 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

- * 3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3652/81, i titoli di prefissazione per le domande presentate il 26 e 27 giugno 1995, e comunicati alla Commissione entro il 28 giugno 1995 alle ore 12.00, sono rilasciati il 30 giugno 1995. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

REGOLAMENTO (CE) N. 1515/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che per tener conto del regime di importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati ACP o dei PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/90 della Commissione, del 31 luglio 1990, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare⁽²⁾, ha previsto talune modalità di applicazione relative alle condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione dei prodotti di cui ai suddetti codici NC; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i prelievi sono sostituiti dai dazi doganali ed è soppressa la fissazione anticipata dell'onere all'importazione, è necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci importate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, il regolamento (CEE) n. 2245/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nella casella 24 del titolo figura una delle seguenti diciture:

— Producto ACP/PTU:

— exención de derechos de importación

— apartado 2 del artículo 1 y apartados 1 y 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 715/90,

— AVS/OLT-produkt:

— fritagelse for importtold

— forordning (EØF) nr. 715/90: artikel 1, stk. 2, og artikel 14, stk. 1 og 3,

— Erzeugnis AKP/ÜLG:

— Befreiung vom Einfuhrzoll

— Verordnung (EWG) Nr. 715/90 Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 14 Absätze 1 und 3,

— προϊόν AKE/YXE:

— απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό

— άρθρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90,

— ACP/OCT product:

— exemption from import duty

— Regulation (EEC) No 715/90, Article 1 (2) and Article 14 (1) and (3),

— produit ACP/PTOM:

— exemption de droit à l'importation

— règlement (CEE) n° 715/90, article 1^{er} paragraphe 2 et article 14 paragraphes 1 et 3,

— prodotto ACP/PTOM:

— esenzione dal dazio all'importazione

— regolamento (CEE) n. 715/90, articolo 1, paragrafo 2 e articolo 14, paragrafi 1 e 3,

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 22. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 47.

- Produkt ACS/LGO :
 - vrijstelling van invoerrecht
 - Verordening (EEG) nr. 715/90 : artikel 1, lid 2, en artikel 14, leden 1 en 3,
 - produto ACP/PTU :
 - isenção do direito de importação
 - Regulamento (CEE) n° 715/90, n° 2 do artigo 1° e n°s 1 e 3 do artigo 14°,
 - AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:
 - vapautus tuontitullista
 - asetuksen (ETY) N:o 715/90 1 artiklan 2 kohta ja 14 artiklan 1 ja 3 kohta,
 - AVS/ULT-produkt:
 - Befriad från importtull
 - Förordning (EEG) nr 715/90 artiklarna 1.2, 14.1 och 14.3. *
- 2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :
- * 3. Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture :
- Product ACP/PTU :
 - exención de derechos de importación
 - apartado 1 del artículo 24 del Reglamento (CEE) n° 715/90
 - exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar,
 - AVS/OLT-produkt :
 - fritagelse for importtoll
 - forordning (EØF) nr. 715/90 : artikel 24, stk. 1
 - gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i de oversøiske departementer,
 - Erzeugnis AKP/ÜLG :
 - Befreiung vom Einfuhrzoll
 - Verordnung (EWG) Nr. 715/90 Artikel 24 Absatz 1
 - Gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements,
 - προϊόν ΑΚΕ/ΥΧΕ:
 - απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό
 - άρθρο 24 παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90
 - ισχύει αποκλειστικά για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στα υπερπόντια διαμερίσματα,
- ACP/OCT product :
 - exemption from import duty
 - Regulation (EEC) No 715/90, Article 24 (1)
 - valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments,
 - produit ACP/PTOM :
 - exemption de droit à l'importation
 - règlement (CEE) n° 715/90, article 24 paragraphe 1
 - exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer,
 - prodotto ACP/PTOM :
 - esenzione dal dazio all'importazione
 - regolamento (CEE) n. 715/90, articolo 24, paragrafo 1
 - valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM,
 - Produkt ACS/LGO :
 - vrijstelling van invoerrecht
 - Verordening (EEG) nr. 715/90, artikel 24, lid 1
 - geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen,
 - produto ACP/PTU :
 - isenção do direito de importação
 - Regulamento (CEE) n° 715/90, n° 1 do artigo 24°
 - válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos,
 - AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:
 - vapautus tuontitullista
 - asetuksen (ETY) N:o 715/90 24 artiklan 1 kohta
 - voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi,
 - AVS/ULT-produkt:
 - Befriad från importtull
 - Förordning (EEG) nr 715/90 artikel 24.1
 - Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i de utomeuropeiska länderna och territorierna *
- Articolo 2*
- Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1516/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione rispettivamente nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione rispettivamente nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3125/94⁽⁵⁾, deve essere adattato in conformità del regime d'importazione vigente nel settore dei cereali e risultante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, per verificare se il valore della restituzione alla produzione è esatto, occorre sorvegliare i prezzi del granturco e/o del frumento e dell'orzo sui mercati mondiali e comunitari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.
⁽⁵⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 39.

« 6. Non sono concesse restituzioni alla produzione per gli amidi e le fecole importati nella Comunità in virtù di un regime d'importazione comportante una riduzione del dazio all'importazione. »

2) All'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

« 2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patata, di riso o di rotture di riso, è calcolata in base alla differenza tra:

- i) il prezzo d'intervento dei cereali valido durante il mese in oggetto, tenuto conto dei divari constatati per i prezzi di mercato del granturco, e
- ii) la media dei prezzi rappresentativi all'importazione cif Rotterdam utilizzati per il calcolo dei dazi all'importazione del granturco, registrati nel corso delle due settimane che precedono il mese d'applicazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60.

3. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo o di avena, è calcolata in base alla differenza tra:

- i) il prezzo d'intervento dei cereali valido durante il mese in oggetto, tenuto conto dei divari constatati per i prezzi di mercato dell'orzo, e
- ii) la media dei prezzi rappresentativi all'importazione cif Rotterdam utilizzati per il calcolo dei dazi all'importazione dell'orzo, registrati nel corso delle due settimane che precedono il mese d'applicazione, moltiplicata per il coefficiente 2,7. »

3) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 12

Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione il tipo, la quantità e l'origine della fecola o dell'amido (granturco, frumento, patate, orzo, avena o riso) per i quali sono state pagate restituzioni, nonché il tipo e la quantità di prodotti per i quali la fecola o l'amido sono stati utilizzati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1517/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 16 e l'articolo 17,

considerando che le preparazioni foraggere di cui al codice NC 2309 rientrano, a seconda della loro composizione, nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 o del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94; che, quando tali prodotti ricadono nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prelievi all'importazione sono sostituiti da dazi all'importazione a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'obbligo di presentare un titolo d'importazione o di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento; che in tali prodotti rientrano le preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede la facoltà di concedere una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato A dello stesso regolamento; che tale restituzione è intesa a compensare il divario esistente tra i prezzi dei prodotti di base nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale; che occorre stabilire le norme generali per la concessione della restituzione in oggetto;

considerando che a tal fine, per il pagamento della restituzione, è opportuno prendere in considerazione i soli prodotti la cui quantità incorporata nell'alimento composto e le cui caratteristiche siano veramente rappresentative della sostanza dell'alimento a base di cereali di cui trattasi, e cioè, in particolare, i cereali, le farine di cereali ed i prodotti non preparati provenienti dalla molitura e dalla lavorazione dei cereali, escludendo gli altri prodotti la cui incorporazione in tale tipo di alimenti presenti un aspetto complementare o marginale;

considerando che, per la determinazione dell'importo della restituzione relativa ai diversi prodotti cerealicoli, occorre tener conto in particolare della differenza tra il mercato mondiale e quello comunitario per quanto riguarda i prezzi dei cereali di base, ossia il granturco, il frumento e l'orzo;

considerando che l'adeguamento della restituzione con fissazione anticipata deve essere effettuato in funzione degli elementi a partire dai quali la restituzione è stata fissata; che, in occasione di tale adeguamento, occorre tener conto del tenore di prodotti cerealicoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione e alla fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1707/94⁽⁶⁾, e il regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime applicabile agli alimenti composti per animali a base di cereali⁽⁷⁾, devono essere abrogati con effetto dal 1° luglio 1995; che il presente regolamento ne riprende le norme, adattandole all'attuale situazione del mercato e all'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1093/95⁽⁹⁾, sono state riprese nell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 19.⁽⁷⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 106 dell'11. 5. 1995, pag. 8.

1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽¹⁾; che occorre modificare detto regolamento per consentire il rilascio dei titoli conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Restituzioni

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 (in appresso denominati «alimenti composti a base di cereali»), sono fissate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Gli alimenti composti a base di cereali sono classificati sotto i codici NC di cui all'allegato I.

Articolo 2

1. Nel corso di un determinato mese, la restituzione che può essere concessa per l'esportazione di alimenti composti a base di cereali viene fissata, per tonnellata di ciascun cereale contenuto negli alimenti composti, tenendo conto segnatamente dei seguenti criteri:

- media delle restituzioni concesse nel mese precedente per i cereali di base più comunemente utilizzati, corretta in funzione della maggiorazione mensile;
- media dei dazi all'importazione per i cereali di base più comunemente utilizzati;
- possibilità e condizioni di smercio dei prodotti in causa sul mercato mondiale;
- necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;
- aspetto economico delle esportazioni.

2. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.

Articolo 3

1. Ove del caso, la restituzione viene adeguata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95. L'adeguamento è effettuato maggiorando o riducendo la restitu-

zione dell'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95, per tonnellata di prodotto cereali-colo incorporato nell'alimento composto. Inoltre, la restituzione viene eventualmente adeguata in funzione del prezzo del latte in polvere in vigore nel mese dell'esportazione.

Per quest'ultimo prodotto viene fissato un correttivo onde tener conto dell'importo dell'aiuto concesso per il latte in polvere destinato all'alimentazione degli animali, vigente nel mese dell'esportazione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'importo nullo non viene considerato una restituzione, e l'adeguamento di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95 non è pertanto applicabile.

Articolo 4

1. L'esportatore dichiara agli organi competenti, al più tardi al momento di espletare le formalità doganali, la composizione completa dell'alimento composto a base di cereali, precisando, per numero di codice della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, la percentuale di ciascun tipo di prodotto incorporato e il quantitativo esatto di granturco e altri cereali.

2. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per accertare l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione.

Articolo 5

Ogni giorno, entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di alimenti composti a base di cereali per cui è stata presentata una domanda di titoli.

Tale comunicazione deve distinguere tra le domande con restituzione o tassa all'esportazione e le domande senza restituzione.

Essa deve inoltre precisare i quantitativi massimi di cereali incorporati negli alimenti composti quali sono indicati nelle domande di titoli di esportazione.

TITOLO II

Clausola di penuria

Disposizioni generali

Articolo 6

1. Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la Commissione può adottare le seguenti misure:

- applicazione di una tassa all'esportazione; tale tassa è fissata dalla Commissione una volta alla settimana e può essere differenziata a seconda della destinazione;

(¹) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione ;

c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.

2. La tassa all'esportazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è quella vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.

3. La Commissione notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.

Articolo 7

Ai fini del calcolo della restituzione, il tenore di prodotti lattieri degli alimenti a base di cereali può essere determinato applicando al tenore di lattosio per tonnellata di prodotto interessato il coefficiente 2.

Articolo 8

Quando, ai fini dell'applicazione del presente regolamento per quanto concerne il regime d'importazione o quello di esportazione, debba essere determinato il tenore di amido o di lattosio, i relativi metodi analitici vengono stabiliti, per l'amido, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e, per il lattosio, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 9

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

• 2. In deroga all'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33,

2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 che contengono meno del 50 % in peso di prodotti lattiero-caseari, la domanda di titolo di esportazione deve riportare :

- nella casella 15, la descrizione del prodotto e il relativo codice a otto cifre ; l'interessato può indicare prodotti appartenenti a due o più suddivisioni contigue a undici cifre della nomenclatura delle restituzioni ;
- nella casella 16 la dicitura "2309" ;
- nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di alimenti composti che deve essere esportato ;
- nella casella 20, se noto, il tenore di prodotti cerealicoli da incorporare nell'alimento composto, distinguendo il granturco dagli altri cereali ; ove ciò non sia possibile, qualora ci si avvalga della facoltà sopra indicata per compilare la casella 15, la forcilla di integrazione di granturco e altri cereali.

Le indicazioni contenute nella domanda sono riportate nel titolo di esportazione. »

Articolo 10

I regolamenti (CEE) n. 1913/69 e (CEE) n. 1619/93 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 1995. Restano tuttavia applicabili ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente a tale data.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali :
ex 2309 10	<ul style="list-style-type: none"> - Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto : - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 1702 30 51 a 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari : - - - contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina : - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiori o uguale a 10 % :
2309 10 11	- - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %
2309 10 13	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % : - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % :
2309 10 31	- - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % :
2309 10 33	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore al 50 % - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30 % :
2309 10 51	- - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2309 10 53	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %
ex 2309 90	<ul style="list-style-type: none"> - altri : - - altri : - - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari : - - - - contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina : - - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale al 10 % :
2309 90 31	- - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % :
2309 90 33	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore a 50 % : - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale al 30 % :
2309 90 41	- - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
2309 90 43	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore a 50 % : - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :
2309 90 51	- - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % :
2309 90 53	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % :

REGOLAMENTO (CE) N. 1518/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 16 e l'articolo 17, paragrafo 11,

considerando che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round comporta modifiche rilevanti del regime d'importazione e di esportazione, e che è dunque opportuno stabilire le norme di applicazione relative ai dazi all'importazione ed alle restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ad eccezione tuttavia degli alimenti composti per animali, per i quali sono previste disposizioni particolari;

considerando che la restituzione deve avere come obiettivo quello di compensare il divario tra i prezzi praticati per i prodotti in oggetto nella Comunità ed i prezzi praticati per gli stessi prodotti sul mercato mondiale; che, a tal fine, i criteri secondo i quali viene calcolata la restituzione devono essere stabiliti essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all'interno e all'esterno della Comunità, come pure in funzione delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽⁴⁾ deve essere abrogato il 1° luglio 1995; che il presente regolamento ne riprende le norme, adattandole all'attuale situazione del mercato e all'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati « prodotti trasformati » i prodotti o gruppi di prodotti di cui:

- a) all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 2309;
- b) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76.

2. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati « prodotti di base » i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e le rotture di riso.

TITOLO I

Restituzioni*Articolo 2*

1. La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo conto segnatamente:

- a) dell'andamento dei prezzi dei prodotti di base nella Comunità e sul mercato mondiale;
- b) dei quantitativi di prodotti di base necessari per fabbricare il prodotto in questione e, ove del caso, del carattere intercambiabile di questi ultimi;
- c) dell'eventuale cumulo delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti ottenuti da uno stesso prodotto di base con uno stesso processo di trasformazione;
- d) delle possibilità e condizioni di smercio dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

2. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.

Articolo 3

1. La restituzione viene adeguata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁵⁾. L'adeguamento è effettuato maggiorando o riducendo la restituzione dell'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

del regolamento (CE) n. 1162/95, per tonnellata di prodotto di base, moltiplicata per il coefficiente indicato nella quarta colonna dell'allegato I per il prodotto trasformato in causa.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'importo nullo non viene considerato una restituzione, e l'adeguamento di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95 non è pertanto applicabile.

Articolo 4

1. Ogni giorno, entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti trasformati per cui è stata presentata una domanda di titoli di esportazione.

2. Per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso non menzionati all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente e per ciascun codice di prodotto quale definito all'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽¹⁾, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, distinguendo i prodotti esportati con restituzione da quelli esportati senza restituzione.

TITOLO II

Clausola di penuria

Disposizioni generali

Articolo 5

1. Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la Commissione può adottare le seguenti misure:

- a) applicazione di una tassa all'esportazione; tale tassa è fissata dalla Commissione una volta alla settimana e può essere differenziata a seconda della destinazione;
- b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.

2. La tassa all'esportazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è quella vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.

3. La Commissione notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.

Articolo 6

I metodi impiegati per definire il tenore di ceneri, il tenore di sostanze grasse, il tenore di amido, il processo di denaturazione e ogni altro metodo d'analisi necessario per l'applicazione del presente regolamento riguardo al regime d'importazione o di esportazione sono determinati, ove del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 7

All'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, il prodotto del codice NC 1104 22 99 è inserito dopo il codice NC 1104 21 50.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1995. Resta tuttavia applicabile ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente a tale data.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1° luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC/ Codice del prodotto	Designazione delle merci	Prodotto di base	Coefficiente
1	2	3	4
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato :		
1102 20 10 200	Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso	Granturco	1,40
1102 20 10 400	Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,3 % ma inferiore o uguale all'1,5 % in peso il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso	Granturco	1,20
1102 20 90 200	Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore o uguale all'1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso	Granturco	1,20
1102 90 10 100	Altre di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,98 % in peso	Orzo	1,50
1102 90 10 900	Altre di orzo, altro	Orzo	1,02
1102 90 30 100	Altre di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva	Avena	1,80
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali :		
1103 12 00 100	Semole e semolini di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1 % il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11 % ed in cui la periossidasi è praticamente inattiva	Avena	1,80
1103 13 10 100	Semole e semolini il cui tenore di materie grasse è inferiore allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6 % in peso	Granturco	1,80
1103 13 10 300	Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore allo 0,9 % in peso ma non superiore all'1,3 % in peso o il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso	Granturco	1,40
1103 13 10 500	Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore all'1,3 % in peso ma non superiore all'1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso	Granturco	1,20
1103 13 90 100	Semole e semolini di granturco, altri, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ma non superiore all'1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso	Granturco	1,20
1103 19 10 000	Semole e semolini di segala	Segala	1,00
1103 19 30 100	Semole e semolini di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso	Orzo	1,55
1103 21 00 000	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	Frumento	1,02
1103 29 20 000	Agglomerati in forma di pellets di orzo	Orzo	1,02
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlato, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati :		
1104 11 90 100	Cereali in fiocchi di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso	Orzo	1,50

Codice NC/ Codice del prodotto	Designazione delle merci	Prodotto di base	Coefficiente
1	2	3	4
1104 12 90 100	Cereali in fiocchi d'avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, ed il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva	Avena	2,00
1104 12 90 300	Cereali in fiocchi di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1 % ma inferiore o uguale all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva	Avena	1,60
1104 19 10 000	Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano)	Frumento	1,02
1104 19 50 110	Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,7 % in peso	Granturco	1,60
1104 19 50 130	Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % ma inferiore o uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso	Granturco	1,30
1104 21 10 100	Cereali di orzo mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso	Orzo	1,50
1104 21 30 100	Cereali di orzo mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten ») il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso	Orzo	1,50
1104 21 50 100	Cereali di orzo perlato il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria	Orzo	2,00
1104 21 50 300	Cereali di orzo perlato il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria	Orzo	1,60
1104 22 10 100	Cereali di avena mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva	Avena	1,60
1104 22 30 100	Cereali di avena, mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten ») il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva	Avena	1,70
1104 22 99 100	Avena spuntata	Avena	1,02
1104 23 10 100	Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6 % in peso (detti « Grütze » o « grutten »)	Granturco	1,50
1104 23 10 300	Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % ma inferiore o uguale all'1,3 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 in peso (detti « Grütze » o « grutten »)	Granturco	1,15
1104 29 11 000	Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), non tagliati o spezzati	Frumento	1,02
1104 29 51 000	Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati	Frumento	1,00
1104 29 55 000	Cereali di segala mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati	Frumento	1,00
1104 30 10 000	Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	Frumento	0,25
1104 30 90 000	Germi di cereali, altri, interi schiacciati, in fiocchi o macinati	Granturco	0,25

Codice NC/ Codice del prodotto	Designazione delle merci	Prodotto di base	Coefficiente
1	2	3	4
1107	Malto, anche torrefatto :		
1107 10 11 000	non torrefatto di frumento (grano) presentato in forma di farina	Frumento	1,78
1107 10 91 000	non torrefatto altro presentato in forma di farina	Orzo	1,78
1108	Amidi e fecole ; inulina :		
1108 11 00 200	Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %	Frumento	2,00
1108 11 00 300	Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca non inferiore all'84 % ma inferiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %	Frumento	2,00
1108 12 00 200	Amido di granturco avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %	Granturco	1,60
1108 12 00 300	Amido di granturco avente un tenore di materia secca non inferiore all'84 % ma inferiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %	Granturco	1,60
1108 13 00 200	Fecola di patate avente tenore di materia secca pari o superiore all'80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %	Granturco	1,60
1108 13 00 300	Fecola di patate avente un tenore di materia secca non inferiore al 77 % ma inferiore all'80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %	Granturco	1,60
1108 19 10 200	Amido di riso avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %	Riso	1,52
1108 19 10 300	Amido di riso avente un tenore di materia secca non inferiore all'84 % ma inferiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %	Riso	1,52
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido ; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale ; zuccheri e melassi caramellati		
1702 30 51 000	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio, contenente in peso allo stato secco, il 99 % o più di glucosio in polvere cristallina bianca anche agglomerata	Granturco	2,09
1702 30 59 000	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco meno del 20 % di fruttosio, contenente in peso allo stato secco, il 99 % o più di glucosio, altri	Granturco	1,60
1702 30 91 000	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio, altri, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	Granturco	2,09
1702 30 99 000	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno dal 20 % di fruttosio, altri	Granturco	1,60
1702 40 90 000	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso di fruttosio, altri	Granturco	1,60
1702 90 50 100	Maltodestrina, in polvere cristallina bianca anche agglomerata	Granturco	2,09
1702 90 50 900	Maltodestrina sciroppo di maltodestrina, altri	Granturco	1,60
1702 90 75 000	Zuccheri e melassi, caramellati in polvere, anche agglomerati	Granturco	2,19
1702 90 79 000	Zuccheri e melassi, caramellati, altri	Granturco	1,52
2106 90 55 000	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati di glucosio o di maltodestrina	Granturco	1,60

REGOLAMENTO (CE) N. 1519/95 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 28 giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che l'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha posto fine, a partire dal 1° luglio 1995, al regime dei prelievi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Esso è applicabile il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	109,20 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	109,20 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	47,20 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	76,98
1001 90 99	76,98 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	122,71 ⁽⁶⁾
1003 00 10	102,30
1003 00 90	102,30 ⁽⁹⁾
1004 00 00	103,27
1005 10 90	109,20 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	109,20 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	111,24 ⁽⁴⁾
1008 10 00	60,58 ⁽⁹⁾
1008 20 00	65,17 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	153,36 ⁽⁹⁾
1101 00 15	153,36 ⁽⁹⁾
1101 00 90	153,36 ⁽⁹⁾
1102 10 00	217,38
1103 11 10	116,49
1103 11 90	180,95
1107 10 11	150,16
1107 10 19	115,52
1107 10 91	195,23 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	149,20 ⁽⁹⁾
1107 20 00	171,71 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1520/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽³⁾, che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 del Consiglio⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 438/95⁽⁵⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽¹¹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che la situazione di mercato conduce a non fissare restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (*)
1102 20 10 200 (?)	—	1104 23 10 100	—
1102 20 10 400 (?)	—	1104 23 10 300	—
1102 20 90 200 (?)	—	1104 29 11 000	—
1102 90 10 100	—	1104 29 51 000	—
1102 90 10 900	—	1104 29 55 000	—
1102 90 30 100	—	1104 30 10 000	—
1103 12 00 100	—	1104 30 90 000	—
1103 13 10 100 (?)	—	1107 10 11 000	—
1103 13 10 300 (?)	—	1107 10 91 000	—
1103 13 10 500 (?)	—	1108 11 00 200	—
1103 13 90 100 (?)	—	1108 11 00 300	—
1103 19 10 000	—	1108 12 00 200	—
1103 19 30 100	—	1108 12 00 300	—
1103 21 00 000	—	1108 13 00 200	—
1103 29 20 000	—	1108 13 00 300	—
1104 11 90 100	—	1108 19 10 200	—
1104 12 90 100	—	1108 19 10 300	—
1104 12 90 300	—	1109 00 00 100	—
1104 19 10 000	—	1702 30 51 000 (?)	—
1104 19 50 110	—	1702 30 59 000 (?)	—
1104 19 50 130	—	1702 30 91 000	—
1104 21 10 100	—	1702 30 99 000	—
1104 21 30 100	—	1702 40 90 000	—
1104 21 50 100	—	1702 90 50 100	—
1104 21 50 300	—	1702 90 50 900	—
1104 22 10 100	—	1702 90 75 000	—
1104 22 30 100	—	1702 90 79 000	—
1104 22 99 100	—	2106 90 55 000	—

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(?) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(*) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1521/95 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1995****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1707/94⁽³⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve tener conto segnatamente delle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata applicato nel mese corrente;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di « prodotti cerealicoli », ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli « altri cereali » che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal

modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione⁽⁴⁾, la restituzione può essere differenziata in funzione della destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽¹⁰⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione (1):

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,
 2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,
 2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,
 2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli (2)	Ammontare delle restituzioni (3)
Granturco e prodotti derivati dal granturco : codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	—
Prodotti cerealicoli (2), escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	—

(1) I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

(2) Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

(3) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1522/95 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1995
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3125/94⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e dell'orzo subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che la situazione di mercato conduce a non fissare restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 ECU/t.
2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁵⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 1523/95 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1995****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 29 giugno 1995 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3083/94⁽²⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in luglio e agosto 1995;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate il 29 giugno 1995 appaiono talmente

cospicui da comportare il rischio di gravi perturbazioni sul mercato degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misure conservative, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

- 1) le domande di titoli MCS presentate il 29 giugno 1995 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 87 % per la Spagna;
- 2) le domande di titoli MCS possono nuovamente essere presentate a decorrere dal 27 luglio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 1524/95 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1995
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		7	8	9	10	11	12	1
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Le destinazioni sono identificate come segue :

01 tutti i paesi terzi.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1525/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94⁽³⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1101 00 11 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1101 00 15 100	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 15 130	—	—
1001 10 00 400	—	—	1101 00 15 150	—	—
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 170	—	—
1001 90 99 000	—	—	1101 00 15 180	—	—
1002 00 00 000	03	10,00	1101 00 15 190	—	—
	04	8,00	1101 00 90 000	—	—
	02	0	1102 10 00 500	01	0
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 700	—	—
1003 00 90 000	03	10,00	1102 10 00 900	—	—
	04	8,00	1103 11 10 200	01	— ⁽³⁾
	02	0	1103 11 10 400	01	— ⁽³⁾
1004 00 00 200	—	—	1103 11 10 900	—	—
1004 00 00 400	—	—	1103 11 90 200	01	— ⁽³⁾
1005 10 90 000	—	—	1103 11 90 800	—	—
1005 90 00 000	—	—			
1007 00 90 000	—	—			
1008 20 00 000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 Slovenia, Ungheria, Repubblica ceca e Repubblica slovacca.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1526/95 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1995
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁴⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 ⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽¹⁰⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni (*)
1107 10 19 000	—
1107 10 99 000	—
1107 20 00 000	—

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 3282/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che proroga, nel 1995, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 348 del 31 dicembre 1994)

A pagina 58, articolo 6, paragrafo 2, seconda riga:

anziché: «... i prodotti di cui all'allegato I ...»,

leggi: «... i prodotti di cui agli allegati I e II ...».

A pagina 59, allegato, parte A, deve essere soppressa la frase:

« Nell'allegato II, colonna 2, a fronte del n. d'ordine 52.0510:

— sopprimere "0307 47 11" ».

A pagina 66, allegato, parte A, aggiungere:

« nell'allegato V:

aggiungere "336 Eritrea" ».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1412/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 140 del 23 giugno 1995)

A pagina 18, nell'allegato, al codice NC 1001 10 00, alla colonna « Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base »,

anziché: « 3,644 »,

leggi: « 3,544 »;

a pagina 19, nell'allegato, al codice NC 1004 00 00, alla colonna « Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base »,

anziché: « 5,860 »,

leggi: « 5,650 »;

a pagina 19, nell'allegato, al codice NC 1005 90 00, alla colonna « Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base »,

— *anziché:* « 6,245 »,

leggi: « 5,245 »;

— *anziché:* « 6,994 »,

leggi: « 5,994 »;

— *anziché:* « 4,498 »,

leggi: « 4,496 »;

a pagina 19, nell'allegato, al codice NC 1102 10 00, alla colonna « Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base »,

anziché: « 10,537 »,

leggi: « 10,531 ».
